



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax
0399529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail: comune@osnago.net

servsociali@osnago.net

www.osnago.net

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI SOCIALI

E

ALLA PERSONA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2009

INDICE

TITOLO I Erogazione di prestazioni sociali agevolate	Pag. 3
TITOLO II Assistenza economica di minimo vitale - contributi di solidarietà	Pag. 7
TABELLA A	Pag. 12
TITOLO III Concessione e conduzione orti comunali per pensionati	Pag. 13
TITOLO IV Soggiorni climatici per anziani	Pag. 16
TABELLA B	Pag. 17
TITOLO V Contributo economico straordinario agli anziani per spese di riscaldamento	Pag. 18
TABELLA C	Pag. 19
TITOLO VI Telesoccorso	Pag. 20
TITOLO VII Servizio pasti a domicilio	Pag. 21
TITOLO VIII Servizio di assistenza domiciliare anziani	Pag. 23
TITOLO IX Ricovero in strutture protette	Pag. 24
TABELLA D	Pag. 26
TITOLO X Servizio di trasporto per persone disabili	Pag. 27
TABELLA E	Pag. 29
TITOLO XI Servizio di trasporto per persone anziane e in stato di bisogno presso ospedali, istituti di cura, centri riabilitativi e diagnostici del territorio	Pag. 30
TABELLA F	Pag. 32
TITOLO XII Disposizioni diverse	Pag. 33

TITOLO I

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del presente titolo

Il presente regolamento è finalizzato all'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali comunali, così come previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n° 221, come successivamente modificati ed integrati dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n° 130.

Art. 2

Individuazione dei servizi cui applicare le agevolazioni

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le agevolazioni da applicare per le seguenti prestazioni o servizi:

- prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alle generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- servizi a domanda individuale per i quali l'Amministrazione riterrà opportuno prevedere agevolazioni a favore di utenti in particolari situazioni economiche.

Art. 3

Individuazione del nucleo familiare di riferimento

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per nucleo familiare di riferimento si intende la "famiglia anagrafica" (come risultante da stato di famiglia); ai sensi del DPCM n° 221/99, art. 2, comma 2[^] e del D. Lgs. 130/00, art. 2, comma 2[^], si considera pertanto il nucleo familiare composto da:
 - richiedente
 - componenti della famiglia anagrafica ai sensi del DPR n° 223/89
 - soggetti a carico IRPEF, anche se non conviventi;
 - coniuge che abbia la stessa residenza anagrafica, anche se a carico a fini IRPEF di altre persone;
 - il figlio minore di 18 anni convivente, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone;
 - familiari residenti all'estero iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
- I criteri dei commi precedenti non si applicano ai casi definiti da regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l'accesso ai servizi socio assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione al costo dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, disciplina che pertanto non viene modificata dal presente regolamento.

Art. 4

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente - isee

- L'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente è determinata, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 109/98, dal DPCM 221/99 e dal D. Lgs. 130/00, con riferimento alla informazioni relative alla situazione patrimoniale complessiva dell'intero nucleo familiare di

appartenenza, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, così come indicato nella parte I° della tabella 1 allegata al D. Lgs. 109/98, successivamente modificata dal D. Lgs. 130/00, secondo le modalità di cui al seguente art. 5. Tale indicatore di reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali stessi, come definiti nella parte II° della già citata tabella 1.
- L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica di cui sopra (redditi +20% patrimonio) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento ai componenti il nucleo familiare.

Art. 5

Modalità di calcolo per determinare la situazione reddituale

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando:

- i redditi complessivi ai fini IRPEF - al netto dei redditi agrari - risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- proventi derivanti da attività agricole per le quali sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie (come definite dalla parte II° punto b[^], comma 1[^] della tabella 1, allegata al D. Lgs. 109/98), ottenuto moltiplicando il valore del patrimonio stesso, al netto delle ritenute fiscali, per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro - tasso riferito da apposita circolare del Ministero delle Finanze di anno in anno;
- qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma predetta si detrae il valore del canone annuo, nei limiti e misure stabilite dalla normativa nazionale di riferimento.

Art. 6

Modalità di calcolo per determinare la situazione patrimoniale

Il patrimonio del nucleo familiare si calcola sommando il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare, così come indicato di seguito:

- il valore ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente, di fabbricati, case (compresa l'abitazione principale), terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Da tale somma si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione di cui sopra e se maggiormente favorevole, o qualora non vi fosse un mutuo acceso, è detratto, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nei limiti e misure stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;
- valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati ai sensi dell'art. 3, commi 2[^], 3[^], 4[^] del DPCM 221/99, approssimato per difetto alle decine di milioni. Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito si detrae, fino a concorrenza, una franchigia stabilita dalla normativa nazionale di riferimento. La stessa non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 5.

L'incidenza del patrimonio viene fissata nella percentuale del 20%; a tal fine, alla somma derivante dal comma 1[^] del presente articolo, viene applicato un coefficiente pari allo 0.20.

Art. 7

Scala di equivalenza e ulteriori criteri selettivi per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, ai sensi di D. Lgs. 109/98, Tabella 2, indicato come segue:

n° di componenti del nucleo familiare	parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

- per ogni ulteriore componente + 0.35
- presenza di figli minori e di un solo genitore + 0.20
- per ogni componente con handicap psico fisico + 0.50
(ai sensi dell'art. 3, comma 3[^], Lg. 104/92) o
con invalidità accertata superiore al 66%
- presenza di figli minori in cui entrambi i genitori + 0.20
svolgono attività di lavoro o di impresa

Art. 8

Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

Il richiedente la prestazione deve presentare apposita domanda con allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali modifiche della situazione economica o del nucleo familiare che determinino un cambiamento della propria situazione e posizione rispetto alla partecipazione al costo per l'erogazione della prestazione o del servizio.

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. A tal fine l'Amministrazione può richiedere al cittadino i documenti comprovanti quanto autocertificato o avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tributi e l'Ufficio Anagrafe del Comune, del Ministero delle Finanze e dell'INPS in base a quanto disposto dal D.P.R. 403/98. Qualora dai suddetti controlli emergano false dichiarazioni, fatte salve le procedure previste dalla legge per perseguire il mendacio, l'ufficio competente adotterà le dovute misure per sospendere e riscuotere coattivamente i benefici concessi. L'Amministrazione può determinare ogni anno una percentuale di controlli da effettuarsi a campione tra i richiedenti.

L'acquisizione delle dichiarazioni e il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, devono avvenire nel pieno rispetto D. Lgs. 196/03, a tutela e garanzia della privacy.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

Art. 9

Attestazione provvisoria e certificazione

Il responsabile del settore o il responsabile di procedimento, che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascerà un'attestazione provvisoria della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In seguito all'elaborazione dei dati per via telematica il responsabile del settore o il responsabile del procedimento consegnerà all'interessato l'attestazione definitiva indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare. Tale attestazione determinerà se il cittadino ha diritto o meno all'agevolazione e in quale misura sarà tenuto a contribuire al costo del servizio o della prestazione richiesta.

Art. 10

Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente titolo, si rinvia a:

- D. Lgs. 109/98
- DPCM 221/99
- D. Lgs. 130/00
- Statuto Comunale
- Leggi Nazionali e Regionali.

TITOLO II
ASSISTENZA ECONOMICA DI MINIMO VITALE
- CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' -

Art. 11
Destinatari dei contributi di solidarietà

Possono beneficiare di contributi di solidarietà tutti i cittadini residenti nel Comune che versino in stato di bisogno e specificatamente:

- anziani (per compimento 65 anni);
- persone o nuclei familiari “a rischio” di emarginazione socio-economica;
- portatori di handicap;
- nuclei familiari con presenza di minori in difficoltà;
- minori sottoposti a provvedimento dell’ autorità giudiziaria;

Art. 12
Criteri di ammissibilità

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale (riferimento allegata tabella A);
- mancanza di proprietà immobiliari, diverse dall’alloggio abitato adeguato alle esigenze abitative del nucleo e/o beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro;
- inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- disoccupazione;
- condizioni sociali o familiari disagiate;
- reddito accertabile.

Art. 13
Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla prestazione economica coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- reddito complessivo del nucleo familiare adeguato al sostentamento o non accertabile;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell’alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza;
- titolarità dell’interessato o di altro familiare convivente di conto corrente bancario e/o postale e/o di titoli di stato, buoni infruttiferi, fondi di investimento di importo superiore, negli ultimi 3 mesi, a €5.000, indipendentemente dal reddito familiare o personale;
- presenza di interventi in atto operati da altri Enti;
- stabile disoccupazione ingiustificata;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- soggetti che rifiutino di aderire all’eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- mancata presentazione della documentazione richiesta.

- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c. modificato dall'art. 163 della legge 151/75) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso.

Art. 14 **Obbligati agli alimenti**

I parenti obbligati agli alimenti sono nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per i coniugi separati o divorziati, permane l'obbligo nei confronti del coniuge e dei suoceri sino al momento in cui passano a nuove nozze. I generi e le nuore vedovi con figli mantengono l'obbligo nei confronti dei suoceri. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze o quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono deceduti. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Per tutto quanto non compreso nel presente articolo si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati e informati rispetto agli obblighi di legge e allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale avanzate dal richiedente. A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 15 **Inadempimento degli obbligati**

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento chiamati in causa, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, quest'ultimo è assicurato dal Comune che può procedere in ottemperanza alle prescrizioni di legge sugli obbligati. Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati (somme pregresse per assegni d'invalidità, eredità, lasciti, alienazione di immobili di proprietà dell'assistito etc.) .

Art. 16 **Tipologia dei contributi di solidarietà**

Detti interventi si distinguono in:

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ ORDINARI.

Il contributo di solidarietà ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto minimo vitale. Per minimo vitale si intende il fabbisogno minimo rapportato in denaro di cui una persona o nucleo familiare deve poter disporre per acquistare i beni primari e condurre un'esistenza dignitosa.

Funge da riferimento, quale minimo vitale, l'importo indicato nella prima fascia della Tabella A. La tabella di riferimento dei livelli minimi vitali è rapportata all'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente ed è aggiornata annualmente in base ai valori di tale pensione.

Sono compresi nel computo i redditi, gli introiti e le rendite di qualsiasi natura, compresi interessi da depositi da autocertificarsi.

Il contributo economico da assegnare per raggiungere il minimo vitale deve essere comprensivo di altri sussidi economici o servizi erogati dal Comune o da altri enti pubblici e/o dal privato sociale.

Ai fini della determinazione del reddito, va calcolato anche l'eventuale utilizzo dei servizi sociali comunali a carattere sociale, nonché eventuali prestazioni sociali ed economiche che, consentendo un reale risparmio alla gestione familiare, dando luogo ad un reddito indiretto.

Il contributo può essere erogato anche in buoni acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari o pasti caldi.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita proprie e dei familiari a carico, il contributo di solidarietà può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto, ecc;
- esonero totale e parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi comunali (ICI, mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizio di trasporto, servizio di teleassistenza, servizio pasti a domicilio).

Il contributo viene concesso su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore competente e il Sindaco. Viene concesso a tempo determinato di norma per una durata di mesi quattro, rinnovabili.

Esso decorre dal mese successivo a quello della determinazione del Responsabile di Settore.

I termini di decorrenza potranno, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno liquidati dal Comune entro 30 giorni dalla determina di assunzione di impegno di spesa.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede il Responsabile di Settore con apposito provvedimento, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore competente.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o qualora si verifichino le condizioni di esclusione di cui all'articolo 13 del presente regolamento o qualora vengano attivati servizi alternativi che non necessitano l'erogazione del contributo.

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ STRAORDINARI.

Il Comune può concedere contributi di solidarietà straordinari di natura economica in considerazione di situazioni di bisogno non strettamente e rigorosamente riferite ai limiti di reddito della Tabella A e ai criteri di ammissibilità e ai motivi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- emergenze abitative;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;

- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso del contributo ordinario di solidarietà.

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo anagrafico per un massimo di tre volte l'anno e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza.

La misura del contributo è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo e l'importo complessivo annuo non può superare di norma la somma di € 3.000,00.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di € 250,00 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo Comunale, su motivata iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CON PATTO DI RESTITUZIONE

L'Assistente sociale, valutata la situazione di disagio temporaneo, può proporre all'Assessore competente e al Sindaco l'erogazione di un contributo economico con patto di restituzione.

L'utilizzo del contributo verrà monitorato dall'Assistente Sociale per garantirne l'impiego secondo le modalità concordate con il beneficiario.

Al beneficiario verrà richiesta la sottoscrizione di un impegno al rimborso, attraverso rate mensili, secondo un piano di riparto concordato fra le parti. Nel caso di inadempienza o prolungati ritardi nel pagamento di quanto dovuto, il Comune potrà attivarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il recupero delle somme dovute.

Art. 17

Procedimento per l'ammissione al contributo.

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato, ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato, persone comunque informate.

La documentazione richiesta per l'istruttoria è:

- stato di famiglia e di residenza da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- modulo predisposto dal Comune compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato;
- fotocopia del frontespizio di tutte le pensioni percepite, compresa pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie ecc.);
- fotocopia relativi a documenti attestanti risparmi, eventuali contributi e/o esenzioni concessi da Comune, Regione, altri Enti e/o Associazioni
- fotocopia estratto conto conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, estratti conto titoli o depositi rilasciati dalla banca, relativi ad investimenti finanziari di tutti i componenti il nucleo familiare e relativi agli ultimi tre mesi;
- Ultimo Mod. CUD e/o UNICO e/o 730 integrali;
- ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dell'interessato di non possedere altri redditi, oltre quelli come sopra documentati;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Ogni utente dovrà inoltre presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tale caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono.

Per ogni richiesta, l'Assistente Sociale del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Art. 18 **Istruttoria**

L'istruttoria, di competenza dell'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri uffici comunali, prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;
- relazione del servizio sociale con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con indicazione sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le conseguenti determinazioni.

Il responsabile dell'istruttoria elabora una relazione di proposta di intervento di assistenza economica, comprendente la presentazione della situazione sociale, familiare ed economica, gli interventi in atto anche da parte di altri Servizi, il progetto di intervento con l'indicazione del tipo di contributo, della durata, della decorrenza e dell'entità.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in via continuativa, l'assistente sociale effettua verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente nonché il permanere della situazione di bisogno. Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

TITOLO III
CONCESSIONE E CONDUZIONE
ORTI COMUNALI PER PENSIONATI

Art. 19
Istituzione del servizio

In considerazione della rilevanza sociale, per le persone pensionate, della conduzione di piccoli orti quale modalità di impiego del tempo libero ed esercizio dell'attività motoria all'aria aperta, il Comune di Osnago mette a disposizione dei propri cittadini pensionati delle aree da destinare ad orti della superficie unitaria massima di mq. 50

L'individuazione delle aree di proprietà comunale da destinare ad orti per pensionati ha luogo mediante deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'area e nel rispetto della destinazione urbanistica.

Art. 20
Requisiti e modalità di assegnazione

La concessione è riservata a pensionati residenti nel Comune di Osnago aventi età non inferiore a 55 anni.

In ogni caso è ammessa la concessione di un solo orto comunale per ogni nucleo familiare.

La concessione degli orti è preceduta dalla pubblicazione all'Albo pretorio e nelle bacheche comunali di appositi avvisi con i quali gli interessati sono invitati a presentare domanda. L'avviso pubblico deve contenere il termine per la presentazione delle domande non inferiore a giorni 20 ed indicare il numero, le caratteristiche e l'ubicazione degli orti da assegnare e la data in cui verrà effettuato il sorteggio.

Con le stesse modalità si procede nel caso di orti che si dovessero rendere liberi per qualsiasi motivo successivamente alla loro concessione.

Art. 21
Domanda

Le domande devono essere presentate al protocollo comunale nel termine assegnato utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune. Detto modulo, oltre alle generalità del richiedente, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese dall'interessato:

- di essere pensionato;
- di essere residente in Osnago;
- di avere compiuto 55 anni di età alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- di non avere la proprietà o comunque la disponibilità di terreni coltivabili nel Comune di Osnago o nei Comuni confinanti;
- di impegnarsi, a pena di decadenza, a coltivare personalmente l'orto;
- di impegnarsi a versare il canone annuo, deliberato dalla Giunta Comunale, prima del rilascio della concessione stessa;

Art. 22
Istruttoria e graduatoria

La raccolta delle domande pervenute è curata dal settore Servizi Sociali del Comune ed è riservato al Comune ogni potere di verifica in ordine alle situazioni dichiarate nella domanda.

Il competente ufficio comunale verifica altresì che tra i richiedenti non vi sia alcun componente di nucleo familiare nel quale è compreso altro soggetto già concessionario di orto comunale. In tale caso la domanda non viene ammessa al sorteggio.

La concessione, in presenza di un numero di domande superiore al numero degli orti disponibili, verrà disposta dal competente Responsabile di Settore sulla base di una graduatoria formata con estrazione a sorte in seduta pubblica, procedendosi a tante estrazioni a sorte quante sono le richieste pervenute. Detta graduatoria, come sopra formata, avrà efficacia sino ad esaurimento dei posti per eventuali subentri.

In presenza di domande di più soggetti componenti il medesimo nucleo familiare e non già concessionari di altri orti comunali, le domande medesime vengono ammesse al sorteggio, fermo restando che in tal caso l'eventuale concessione verrà disposta solo a favore del primo soggetto il cui nominativo dovesse risultare sorteggiato.

Con il medesimo sorteggio ha luogo altresì l'abbinamento tra ogni concessionario ed il numero dell'orto concesso.

Art. 23

Durata

La concessione degli orti, che non è affittanza agraria, avrà una durata illimitata salvo che il Comune non intenda utilizzare per usi diversi l'area concessa.

Art. 24

Diritti del Comune

Il Comune, in caso di necessità, ha il diritto di rientrare, senza formalità, nel pieno e libero possesso dell'area concessa.

Il Comune, proprietario del terreno, conserva in permanenza il diritto di proprietà e di verifica sul buon funzionamento dello spazio assegnato.

Art. 25

Obblighi del concessionario

Ciascun concessionario è tenuto, a pena di decadenza della concessione, a:

- coltivare egli stesso personalmente l'orto senza cederlo o sublocarlo;
- a coltivare verdura, ortaggi e fiori per esclusivo uso della sua famiglia;
- a mantenere l'orto assegnato in perfetto stato di pulizia, così come i viali fiancheggianti l'orto stesso;
- ad osservare le istruzioni che gli saranno impartite dal Comune per l'eventuale uso e manutenzione delle parti comuni.

Art. 26

Divieti

E' proibito:

- tenere ed allevare animali di ogni specie, piantumare alberi ornamentali o da frutto realizzare qualsiasi tipo di recinzione, costruzione fissa o mobile nell'area assegnata;
- trasferire la conduzione dell'orto ad altre persone, anche all'interno della propria famiglia.

Art. 27
Canone annuo e decadenza

Il mancato pagamento del canone annuo entro il 31 maggio di ogni anno, equivale alla manifesta volontà di disdetta della concessione.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 25 e 26, il Comune contesterà l'addebito per iscritto al concessionario il quale è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del comune entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, spirato infruttuosamente il quale, verrà disposta la decadenza.

Nel caso di decesso o rinuncia del concessionario, è consentito ai familiari l' utilizzo del raccolto producibile nell'annata, mentre al termine della stessa la concessione verrà meno automaticamente.

Art. 28
Fornitura acqua

Il Comune metterà a disposizione una presa d'acqua con contatore. La spesa dell'acqua consumata verrà accollata ai concessionari in parti uguali, applicando le tariffe vigenti, da pagarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

TITOLO IV
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Art.29
Soggiorno climatico

Il Comune affida ad associazioni locali senza fini di lucro il compito di organizzare i soggiorni marini, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali e di volontariato.

Art. 30
Tipologia e modalità di intervento

Il Comune mette a disposizione di ciascun partecipante residente e ultrassessantenne, un contributo annuale, stabilito di volta in volta secondo le disponibilità di bilancio e le indicazioni impartite dall'assessore ai servizi sociali, erogando lo stesso direttamente all'associazione che organizza il soggiorno marino.

Sono inoltre contemplate delle riduzioni al pagamento delle spese di soggiorno in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza del richiedente in base all'allegata tabella B.

Art. 31
Istruttoria

Documentazione da produrre per beneficiare della riduzione:

- modulo predisposto dal Comune;
- dichiarazione sostitutiva unica utile alla determinazione della fascia ISEE di appartenenza o, per chi già in possesso, certificazione ISEE rilasciata dai CAAF;
- l'età viene verificata d'ufficio dai competenti uffici comunali.

TITOLO V
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AGLI ANZIANI PER LE SPESE DI
RISCALDAMENTO

Art. 32
Destinatari del contributo

E' previsto per anziani di età superiore ai 65 anni soli o inseriti in nuclei familiari in possesso di risorse economiche e patrimoniali inferiori al valore ISEE di come indicato dall'allegata tabella C. Sono ammesse anche persone non ultrasessantacinquenni in particolari situazioni di disagio che verranno valutate dall'assistente sociale.

Sono ammessi al contributo anche soggetti che abitano in alloggio di proprietà, purché non possiedano altri immobili che l'alloggio occupato.

La domanda va inoltrata all'ufficio Servizi Sociali durante il periodo annualmente stabilito e adeguatamente reso noto mediante appositi manifesti affissi nelle bacheche comunali.

Art. 33
Istruttoria

La documentazione necessaria è:

- modulo predisposto dal Comune
- documento comprovante le spese sostenute per il riscaldamento,
- dichiarazione sostitutiva unica utile alla determinazione della fascia ISEE di appartenenza o, per chi già in possesso, attestazione ISEE rilasciata dai CAAF o da altri enti autorizzati.

Art. 34
Tipologia e modalità di intervento

Il contributo consiste nell'erogazione di una somma in rapporto alla situazione economica e patrimoniale nell'ambito dell'importo complessivo annuale destinato per tale contributo sulla base delle disponibilità in bilancio.

Art. 35
Determinazione del contributo

Il contributo è determinato in rapporto alla somma complessiva stanziata annualmente e al numero di domande accolte, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al 30% delle spese complessivamente sostenute.

TITOLO VI

TELESOCCORSO

Art. 36 **Destinatari**

Il Comune di Osnago garantisce il Servizio di Telesoccorso a persone sole, in precarie condizioni di salute e in costante situazione di rischio, per le quali non sia possibile assicurare un'assistenza continuativa.

Art. 37 **Tipologia e modalità di intervento**

Il servizio, garantito dall'Azienda Speciale Consortile Retesalute convenzionata con i volontari della Croce Bianca di Merate, consente al cittadino di conservare una propria autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale.

L'abitazione del richiedente viene dotata di apposite apparecchiature di segnalazione a distanza che collegano gli assistiti ad un centro o presidio di ascolto.

Quest'ultimo si metterà in comunicazione con l'utente e, individuata la natura della chiamata, provvederà a far entrare in azione l'entità di soccorso o di assistenza a ciò disposta - familiari, vicini di casa, medico di famiglia, infermiere, guardia medica, polizia, vigili del fuoco o altro.

Il servizio diventa operativo al momento in cui vengono attivate le apparecchiature terminali e funzionerà ventiquattrore su ventiquattro.

Art. 38 **Modalità di accesso**

Per fruire del servizio è necessario inoltrare richiesta ai servizi sociali comunali utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune. Il servizio, attivabile previa disponibilità del terminale, verrà reso operativo a seguito di visita domiciliare, effettuata dall'assistente sociale e da un volontario della Croce Bianca di Merate, necessaria per acquisire tutte le informazioni necessarie a costruire un archivio anagrafico, un quadro della situazione sanitaria e una mappa personalizzata dei riferimenti di aiuto e soccorso in caso di chiamata da parte dell'utente.

Art. 39 **Partecipazione al costo**

L'utente è chiamato a partecipare al 50% del costo del servizio a carico del comune, che provvederà, mediante nota scritta, a comunicare l'importo da versare riferito al servizio usufruito nell'anno precedente. E' prevista l'esenzione per particolari situazioni di disagio valutate dall'Assistente Sociale sentito l'Assessore competente e il Sindaco.

TITOLO VII

SERVIZI PASTI A DOMICILIO

Art. 40 **Istituzione del servizio**

Il Comune di Osnago istituisce e gestisce il servizio di fornitura di pasti a domicilio avvalendosi della collaborazione di Enti, Cooperative Sociali o Associazione autorizzati e predisposti alla fornitura di pasti caldi.

Art. 41 **Finalità**

Il servizio di fornitura di pasti a domicilio persegue il fine di consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare.

L'intervento è finalizzato al recupero, mantenimento e sviluppo del livello di autonomia della persona nel proprio contesto di vita e nel rispetto della propria autodeterminazione.

Art. 42 **Destinatari del servizio**

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che si trovino:

- in stato di malattia o invalidità, totale o parziale, che comporti necessariamente l'aiuto da parte di altri e che, per diversi motivi, non dispongano di sufficiente assistenza familiare
- in situazioni di bisogno temporaneo o permanente, e che non sono in grado di gestirsi autonomamente nella preparazione e assunzione dei pasti

Art. 43 **Modalità di accesso**

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari su modulo predisposto dal Comune.

In seguito a valutazione e verifica dell'effettivo bisogno da parte dei servizi sociali, viene comunicata al richiedente l'accettazione o meno della domanda e avviato il servizio.

L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata, fino a concorrenza delle risorse e dei mezzi disponibili, a favore di persone bisognose sole e in precarie situazioni sanitarie ed economiche.

Art. 44 **Partecipazione al costo**

Il servizio prevede da parte dei cittadini un rimborso determinato dalla Giunta Comunale per singolo pasto, da pagarsi mensilmente e posticipatamente a seguito di comunicazione dei servizi sociali del comune.

Art. 45
Modalità erogazione del servizio

Quotidianamente, esclusi i sabati e le domenica, nonché i periodi di festività e di chiusure previste dall'ente fornitore, personale incaricato dal Comune provvederà a:

- consegnare a domicilio il pasto caldo in appositi contenitori termici;
- assistere l'utente nell'assunzione del pasto;
- lavare e ritirare il contenitore termico.

TITOLO VIII
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 46

Servizio Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IX

RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 47 **Destinatari del contributo**

Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, un intervento economico a favore di persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o soggetti portatori di handicap, residenti nel Comune di Osnago ospiti di strutture residenziali e che non siano in grado di provvedere, con le proprie disponibilità economiche e patrimoniali o con l'intervento dei parenti obbligati per legge, alla copertura parziale o totale della retta di ricovero.

Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata, di cui al Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso di presenza di parenti obbligati, gli stessi, nei limiti delle proprie risorse e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sono tenuti a contribuire alla copertura della retta per la quota non coperta dal reddito individuale del soggetto ricoverato.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale onere rimane in capo all'ultimo Comune di residenza.

Art. 48 **Tipologia e modalità d'intervento**

Il ricoverando dovrà concorrere alla spesa con tutte le proprie disponibilità economiche finanziarie e patrimoniali (pensioni, indennità di accompagnamento, rendite, risparmi e proprietà, che dovranno essere documentate all'atto della domanda di ricovero).

La tredicesima mensilità della pensione non concorrerà al pagamento della retta.

La quota di retta non coperta dalle disponibilità del richiedente verranno integrate dai familiari obbligati, in relazione alla propria situazione economica -patrimoniale effettiva (ISEE) o, in loro mancanza o per l'ulteriore quota scoperta, dal Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

L'entità del contributo a carico dei parenti obbligati viene pertanto stabilita in base alle fasce patrimoniali (allegata TAB D).

Nel caso di presenza di integrazione da parte dei parenti obbligati, gli stessi provvedono intervenendo direttamente nei rapporti con l'ente che gestisce la casa di riposo o di cura di tipo socio-assistenziale o versando la quota di competenza al Comune.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme direttamente all'Ente che gestisce la casa di riposo o di cura.

Art. 49 **Istruttoria**

La richiesta deve essere inoltrata su apposito modulo ai servizi sociali del Comune dall'assistito, da colui che ne esercita la tutela o da un familiare, allegando tutta la documentazione attestante la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto ricoverato e la dichiarazione sostitutiva unica dei parenti obbligati utile al calcolo dell'ISEE o, per chi già in possesso, la certificazione ISEE rilasciata dai CAAF o da altri Enti autorizzati.

Lo stato di famiglia, da acquisire d'ufficio, e la verifica anagrafica viene svolta da parte degli uffici comunali competenti.

Accertata l'impossibilità della copertura parziale o totale della retta di ricovero e verificata l'assenza di parenti obbligati agli alimenti o comunque l'impossibilità degli stessi di provvedere alla prestazione economica, il responsabile di Settore determinerà l'intervento economico del Comune secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

L'istruttoria delle pratiche di competenza dell'assistente sociale, anche in collaborazione con gli altri uffici comunali, prevede:

- accertamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche-patrimoniali (ISEE) dei parenti tenuti per legge agli alimenti.
- relazione dell'assistente sociale con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente e della situazione economico-patrimoniale dei parenti tenuti per legge al mantenimento e con le indicazioni circa l'entità dell'intervento a carico del Comune, tenuto conto dell'ammontare della retta di ricovero, delle disponibilità finanziarie del richiedente e dei soggetti obbligati.

I dati economici per gli accertamenti di cui sopra possono essere altresì oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/00, fatta salva la possibilità del Comune di disporre gli accertamenti del caso.

Art. 50

Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio:

1. I soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero;
2. I soggetti titolari di conti correnti bancari e/o postali e/o titoli di stato, buoni infruttiferi, fondi di investimento, negli ultimi 3 mesi superiori a €15.000;
3. Proprietari di immobili con rendita catastale superiore a € 775,00 fatto salvo che si in comproprietà e abitata dallo stesso comproprietario.
4. Qualora esistano soggetti obbligati al mantenimento la cui situazione economico-patrimoniale (ISEE) sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra secondo l'allegata TABELLA D.

Art. 51

Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e dell'art. 14 del presente regolamento i parenti obbligati agli alimenti concorreranno alla spesa del ricovero in proporzione alla loro situazione economico-patrimoniale, con un contributo calcolato sulla base della TABELLA D. La percentuale di contribuzione verrà calcolata nella misura del 100% per coniugi, figli, genitori, generi e nuore, nella misura del 70% per i fratelli, nella misura del 50% per i discendenti o ascendenti prossimi.

Art. 52

Inadempimento degli obbligati

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento chiamati in causa, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, quest'ultimo è assicurato dal Comune che può procedere in ottemperanza alle prescrizioni di legge sugli obbligati. Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati (somme pregresse per assegni d'invalidità, eredità, lasciti, alienazione di immobili di proprietà dell'assistito etc.) .

TITOLO X

SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI.

Art. 53

Istituzione del servizio

Il Comune di Osnago definisce le norme per lo svolgimento del servizio di trasporto per accompagnare i cittadini presso istituti scolastici, centri educativi, strutture sociali, cooperative di lavoro o altre sedi lavorative del territorio, strutture sanitarie, diagnostiche, riabilitative e sportive.

Art. 54

Requisiti per accedere al servizio

Possono fruire del servizio persone disabili fisici, psichici o sensoriali residenti e con certificazione

Art. 55

Distanza dalle strutture

Gli utenti del servizio verranno accompagnati in strutture che siano comprese entro una distanza massima di 30 Km da Osnago.

L'Assistente Sociale valuterà, in casi eccezionali, l'ammissibilità delle richieste per destinazioni con distanza superiore a 30 Km. .

Art. 56

Modalità di svolgimento del servizio

Il Comune organizza lo svolgimento del servizio secondo le possibilità e sulla base delle risorse disponibili avvalendosi di propri volontari o di altre associazioni di volontariato.

In casi particolari, su valutazione dell'Assistente Sociale o su richiesta dell'associazione di volontariato, potrebbe essere richiesta la presenza di un familiare che si faccia carico dell'accompagnamento. Il Comune di Osnago non si assumerà oneri aggiuntivi per soddisfare tale richiesta cui dovrà provvedere la famiglia o a mezzo volontari.

Il servizio verrà svolto in base alla disponibilità delle associazioni di volontariato. Il Comune garantisce il servizio a meno che il mancato svolgimento non sia dovuto a cause di forza maggiore, alla mancata disponibilità di automezzi a causa di guasti o rotture. L'utente verrà comunque avvertito direttamente dalle associazioni di volontariato o dal Comune con il maggior anticipo possibile della sospensione o interruzione del servizio.

Art. 57

Procedura per l'ammissione

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari all'Ufficio Servizi Sociali del Comune e alla consegna di dichiarazione sostitutiva unica alla determinazione della fascia ISEE di appartenenza o, per chi già in possesso, dell'attestazione ISEE rilasciata dai CAAF o da altri enti autorizzati, per permettere di quantificare la quota a carico dell'utente per contribuire alle spese del servizio di trasporto sostenute dal Comune. Nel caso in cui gli utenti rinunciassero a presentare la dichiarazione sostitutiva unica o la presentassero incompleta

rispetto alle informazioni familiari, economiche, reddituali e patrimoniali, saranno inseriti nella fascia massima, che prevede il livello di copertura del costo nella misura del 100%.

L'ammissione al servizio stesso viene disposta dall'Assistente Sociale Comunale in seguito a verifica dell'effettivo bisogno e valutazione della situazione economia e patrimoniale, nonché secondo le disponibilità e sulla base delle risorse disponibili.

L'avvio del servizio avviene in seguito a comunicazione all'utente della quota di contribuzione spettante e previa sottoscrizione e accettazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 58 **Compartecipazione alle spese**

I cittadini di Osnago che usufruiscono del servizio comunale di trasporto sono chiamati a concorrere al costo in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali e sulla base della fascia patrimoniale di appartenenza (ISEE) (allegata TAB. E). Il livello di copertura è calcolato sulla base dei Km di percorrenza effettuato dall'automezzo con a bordo l'utente e sulla base di un rimborso chilometrico stabilito periodicamente dalla Giunta Comunale.

In particolari situazioni, il Servizio Sociale Comunale può proporre l'esenzione o la riduzione della quota di pagamento del servizio, in deroga ai principi e criteri del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale fissa un tetto massimo annuo individuale di €1.000,00 oltre il quale non verrà richiesto ulteriore compartecipazione. Per la determinazione del tetto massimo annuo si fa riferimento all'anno solare.

Il compenso dovuto dovrà essere versato trimestralmente in seguito a comunicazione del Comune.

TITOLO XI

SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE ANZIANE E IN STATO DI BISOGNO PRESSO OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA, CENTRI RIABILITATIVI E DIAGNOSTICI DEL TERRITORIO.

Art. 59

Istituzione del servizio

Il Comune di Osnago definisce i criteri per lo svolgimento del servizio di trasporto per accompagnare i cittadini presso Ospedali, Istituti di Cura, Centri Riabilitativi e Diagnostici del territorio.

Art. 60

Requisiti per accedere al servizio

Possono fruire del servizio:

- Cittadini di età superiore a 65 anni
- Cittadini affetti da patologie che ne riducano la capacità di spostarsi autonomamente sul territorio utilizzando mezzi pubblici o privati
- Cittadini in particolari situazioni di bisogno per motivi sanitari e/o socio familiari.

La verifica dell'effettivo stato di bisogno sarà fatta dall'Assistente Sociale, che si incaricherà di comunicare all'utente l'accettazione o il diniego della richiesta e le modalità di espletamento del servizio, sulla base delle disponibilità.

Il servizio potrà essere svolto solo a favore di quelle persone il cui tipo di patologia sia compatibile con il trasporto con le autovetture.

Art. 61

Distanza dalle strutture

Gli utenti del servizio verranno accompagnati in strutture che siano comprese entro una distanza massima di 30 Km da Osnago.

L'Assistente Sociale valuterà, in casi eccezionali, l'ammissibilità delle richieste per destinazioni con distanza superiore a 30 Km.

Art. 62

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto in collaborazione con associazioni di volontariato operanti sul territorio e convenzionate con il Comune di Osnago, in base alle necessità e alle disponibilità delle stesse. In casi particolari – su valutazione dell'Assistente Sociale – potrebbe essere richiesto l'affiancamento di un parente del trasportato.

Il Comune garantisce il servizio a meno che il mancato svolgimento non sia dovuto a cause di forza maggiore, alla mancata disponibilità di automezzi a causa di guasti o rotture.

L'utente verrà comunque avvertito con il maggior anticipo possibile della sospensione o interruzione del servizio per cause di forza maggiore e verranno presi tutti i provvedimenti possibili per limitare i disagi all'utente stesso.

Il Comune declina ogni responsabilità per profili diversi da quelli relativi alle coperture assicurative per responsabilità civile auto.

Art. 63
Compartecipazione alle spese

Il servizio di trasporto è a pagamento e il livello di copertura è calcolato sulla base dei Km di percorrenza effettuato dall'automezzo con a bordo l'utente e sulla base di un rimborso chilometrico stabilito periodicamente dalla Giunta Comunale.

Per trasporti continuativi per almeno 4 gg. o a cadenza periodica per un periodo complessivo superiore a un mese, o per destinazioni che si trovino ad una distanza superiore a 5 Km sarà possibile rimborsare una quota chilometrica inferiore, partecipando alla spesa del servizio secondo la normativa ISEE e sulla base della fascia patrimoniale di appartenenza (allegata TAB. F).

Il rimborso verrà chiesto posticipatamente dal Comune di Osnago mediante comunicazione scritta. Data la tipologia del servizio e al fine di evitare tempi di attesa non compatibili con le esigenze dei richiedenti, in casi di eccezionale urgenza e qualora l'utenza si rivolgesse direttamente all'associazione compito della stessa accogliere la domanda, organizzare il servizio, informare il richiedente sulle modalità operative sopra esposte e invitare lo stesso a rivolgersi ai servizi sociali del comune per l'avvio delle relative pratiche amministrative.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 64 **Abrogazioni**

E' da considerarsi abrogato il precedente regolamento assunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23.11.2007.

Art. 65 **Utilizzo dei dati personali e sensibili**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione dei presenti regolamenti è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Sono altresì ammessi l'utilizzo e la comunicazione dei dati trattati alle altre Pubbliche Amministrazioni o altri Enti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 66 **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente, ai sensi dell'art. 22 della L. 241 e successive modifiche e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico al fine di garantire il libero accesso agli atti.

L'Amministrazione promuoverà un'adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza in modo tale da permettere pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolativi.

Art. 67 **Aggiornamento periodico**

Le fasce ISEE indicate nelle tabelle allegate, i parametri, le tariffe e le misure dei contributi previsti nel presente regolamento verranno aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 68 **Compiti della consulta**

La consulta per i servizi socio-assistenziali esprime parere non vincolante ma orientativo sulle materie di propria competenza elencate nel presente regolamento comunale dei servizi sociali e alla persona.

Annualmente deve avere a disposizione una relazione aggiornata e scritta dall'assistente sociale sull'andamento dei servizi sociali dalla quale risultino tipi e quantità di servizi forniti; può chiedere all'assessore, ulteriori chiarimenti e formulare proposte.